

LEGGE DI BILANCIO 2022

In data 31/12/2021 è stata pubblicata in G.U. la legge di Bilancio per il 2022 che si compone di un ampio numero di disposizioni fiscali. A tal fine, si elencano le principali novità:

Riduzione della pressione fiscale: riforma IRPEF e del sistema delle detrazioni

La Legge di Bilancio 2022 prevede la riduzione della pressione fiscale restaurando il sistema dell'IRPEF: previsti l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito € 28.000-55.000, la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche, e la revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo (art. 1 c. 2-7 L. 234/2021).

L'IRPEF, nella versione attuale, è una imposta progressiva che colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito al netto degli oneri deducibili:

- fino a 15.000 €, 23%;
- da 15.000,01 a 28.000 €, 27%;
- da 28.000,01 a 55.000 €, 38%;
- da 55.000,01 a 75.000 €, 41%;
- oltre 75.000 €, 43%.

Le modifiche della **legge di Bilancio 2022** individuano le seguenti **quattro** aliquote per **scaglioni di reddito**:

- a) fino a 15.000 €, 23%;
- b) oltre 15.000 € e fino a 28.000 €, 25%;
- c) oltre 28.000 € e fino a 50.000 €, 35%;
- d) oltre 50.000 €, 43%.

Esclusione IRAP per le persone fisiche

Con la **nuova previsione** introdotta dalla Legge bilancio 2022, si è scelto di allargare gradualmente la platea individuando un criterio abbastanza semplice di esclusione, ossia **l'esercizio in forma individuale dell'attività**.

Potranno, infatti, beneficiare della nuova esclusione solamente gli imprenditori esercenti le attività in forma individuale (compresa l'impresa familiare) e i professionisti, purché non associati, indipendentemente dal fatto che si avvalgano dell'attività di personale dipendente e/o abbiano utili elevati o rilevante capitale investito, e indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito che possono essere anche analitiche.

Proroga termini per cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha fissato per le **cartelle** notificate dal **1° gennaio al 31 marzo 2022**, il termine per il **pagamento** in **180 giorni** dalla **notifica** (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo.

Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l'ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni.

Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Nella sostanza si tratta di una **proroga** di quanto già disposto in sede di conversione di precedenti decreti: il legislatore, infatti, negli ultimi tempi è frequentemente intervenuto per modificare termini e condizioni.

Ed infatti con la conversione del DL 146/2021 tale termine era già stato esteso anche per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Ne consegue così che tutte le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 beneficiano del **maggior termine** di versamento di 180 giorni dalla notifica.

Sotto un profilo più concreto va evidenziato che l'iniziale norma di proroga è stata introdotta successivamente al 1° settembre: si può verificare pertanto che alcune cartelle di pagamento notificate riportino nelle avvertenze i 60 giorni, che dovranno quindi considerarsi "automaticamente" prorogati. Entro il medesimo termine sarà possibile presentare istanza di rateazione.

La proroga concerne esclusivamente le cartelle di pagamento e non gli avvisi di accertamento anche se esecutivi per i quali restano fermi gli ordinari 60 giorni per il pagamento e l'eventuale definizione in acquiescenza (riduzione delle sanzioni ad un terzo);

b) non è previsto alcun differimento dei termini di impugnazione delle cartelle, i quali rimangono fissati negli ordinari 60 giorni dalla notifica, con la conseguenza che il contribuente deve verificare la legittimità/fondatezza della pretesa entro i 60 giorni al fine di valutare un'eventuale impugnazione.

Automotive e Legge di bilancio 2022: solo il "retrofit" ritrova le agevolazioni

Nessuna proroga per i "Bonus auto" e nessuna novità a supporto del settore automotive nonostante la richiesta giunta a gran voce da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

Unica eccezione è la riproposizione delle misure volte a incentivare il c.d. **retrofit**, vale a dire la **trasformazione** di mezzi già circolanti e dotati di motore termico in **mezzi elettrici**.

Dettaglio del contributo sul “retrofit”

- Il c. 1031 art. 1 L. 145/2018, alla lettera b-bis), così come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1 c. 808 e 809 L. 234/2021) prevede per i **proprietari dei veicoli commerciali leggeri** rientranti nelle seguenti categorie internazionali:

M1	veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
M1G	veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Fuoristrada
M2	veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t
M2G	veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t. fuoristrada
M3	veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t
M3G	veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t. fuoristrada
N1	veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
N1G	veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t. fuoristrada

immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, **entro il 31 dicembre 2022**, un sistema di **riqualificazione elettrica**, omologato (DM infrastrutture e dei trasporti n. 219/2015), i seguenti benefici:

- un **contributo “una tantum”** pari al **60%** del **costo di riqualificazione** fino a un massimo di € 3.500;
- un **contributo** pari al **60%** delle **spese** relative all'**imposta di bollo** per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (**PRA**), all'**imposta di bollo** e all'**imposta provinciale di trascrizione**.

La pratica del c.d. retrofit, abbastanza diffusa all'estero, non ha trovato al momento grande diffusione in Italia a causa della complessità delle **norme tecniche** che disciplinano l'**omologazione** dei mezzi una volta trasformati.

Normativa tecnica in materia di “retrofit”

Al fine di facilitare la trasformazione dei veicoli esistenti in mezzi elettrici il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il DM n. 219/2015 c.d. Decreto “retrofit”, contenente le modalità tecniche da seguire per la predisposizione di specifici **kit di modifica**. Il kit per la conversione è composto da:

- un motore elettrico;
- un pacco batterie agli ioni di litio;
- l'elettronica di gestione e l'interfaccia con la rete per la ricarica delle batterie stesse.

La finalità del c.d. “Decreto retrofit” è quindi quella di normare e legalizzare la trasformazione di un veicolo a motore termico in veicolo elettrico, **senza la necessità di ri-omologare** nuovamente il **mezzo**: l'omologazione si ottiene semplicemente aggiornando la **carta di circolazione** grazie alla norma tecnica che lo consente.

L'omologazione della **trasformazione** di una **vecchia auto in auto elettrica** avviene presso la **Motorizzazione** Civile con una procedura molto **simile** a quella seguita per il montaggio sui veicoli degli impianti di alimentazione alternativi quali ad esempio **il GPL** o **il metano**.

È previsto che il **produttore** del **kit elettrico** debba accreditarsi presso il Ministero dei Trasporti e che lo stesso dimostri di essere in grado di produrre il kit nel rispetto di procedure rigide che garantiscano la qualità e consentano a qualsiasi operatore specializzato (officina) regolarmente autorizzato ai sensi della legge, di montarlo rispettando le specifiche e le istruzioni del costruttore. In sostanza viene previsto che l'omologazione del kit e le prescrizioni fornite per il **montaggio a regola d'arte** consentano, terminata l'installazione e trasformato il veicolo in elettrico, un rapido aggiornamento della carta di circolazione del mezzo presso la Motorizzazione.

Anche la **Commissione Europea** con apposito intervento ha contribuito a snellire la procedura autorizzativa abolendo, ai fini dell'omologazione dei Kit di trasformazione, il precedente obbligo di richiesta del **nullaosta** alla **casa costruttrice** del mezzo oggetto di modifica.

- MEMENTOPIÙ - Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 120 del 21 maggio 2019 - ISS2-
-
- 6869- Direttore Responsabile Antonella Sciar

Prorogato il credito d'imposta beni strumentali “transizione 4.0”

L'art. 1 c. 44 L. 234/2021 ha rimodulato con **decorrenza** dal **1° gennaio 2023** e fino al **31 dicembre 2025** (proroga fino al 30 giugno 2026) la disciplina relativa al **credito d'imposta** per gli **investimenti in beni strumentali** (materiali ed immateriali) **nuovi 4.0** previsto dall'art. 1 c. 1051-1063 L. 178/2020 (già estesa fino al 31 dicembre 2022), seppur con misure dimezzate rispetto a quelle vigenti.

Può essere opportuno ricordare che:

a) sono beneficiarie del credito d'imposta le **imprese residenti in Italia** (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, la dimensione e il regime fiscale di determinazione del reddito) che, a decorrere dal 16 novembre 2020, effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi**, destinati a **strutture produttive** ubicate nel **territorio dello Stato** (per questi soggetti la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della **normativa** sulla **sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi** previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori); Viceversa, sono **escluse** le **imprese in liquidazione** volontaria,

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra **procedura concorsuale** prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Pertanto, possono beneficiare del credito d'imposta le imprese che abbiano avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l'obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale;

b) la proroga non riguardagli **investimenti in beni materiali 4.0** effettuati dal **1° gennaio al 31 dicembre 2022** (o **entro il 30 giugno 2023**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2022** il relativo **ordine** risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione), per i quali continuano ad applicarsi le misure già previste dall'art. 1 c. 1057 L. 178/2020. Pertanto, per queste tipologie di investimenti, il credito d'imposta è riconosciuto entro i seguenti limiti:

- **40%** del **costo**, per gli **investimenti fino a 2,5 milioni €**;
- **20%** del **costo**, per gli **investimenti superiori a 2,5 milioni € e fino a 10 milioni €**;
- **10%** del **costo**, per gli **investimenti superiori a 10 milioni € e fino al limite massimo** di costi complessivamente ammissibili (pari a **20 milioni €**).

Nello specifico, a seguito delle modifiche operate dalla Legge di bilancio 2022, il credito d'imposta è stato rimodulato nelle seguenti misure:

A) per gli **investimenti in beni materiali strumentali** funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale** delle **imprese** secondo il modello "**Industria 4.0**" (indicati nell'Allegato A alla L. 232/2016 effettuati a decorrere dal **1° gennaio 2023** e fino al **31 dicembre 2025** (o entro il **30 giugno 2026** a condizione che entro la data del **31 dicembre 2025** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione):

- **20%** del costo, per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di €**;
- **10%** del costo, per la quota di investimenti superiori a **2,5 milioni di € e fino a 10 milioni di €**;
- **5%** del costo, per la quota di investimenti superiori a **10 milioni di € e fino al limite massimo** di costi complessivamente ammissibili pari a **20 milioni di €**;

B) per gli **investimenti in beni immateriali strumentali 4.0** (indicati nell'Allegato B alla L. 232/2016 ossia: *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei citati beni mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota di competenza):

- per gli investimenti effettuati dal **16 novembre 2020** e fino al **31 dicembre 2023** (o entro il **30 giugno 2024** a condizione che entro il **31 dicembre 2023** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione): nella misura del **20%** del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a **1 milione di €**;
- per gli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2024** e fino al **31 dicembre 2024** (o entro il termine del **30 giugno 2025** a condizione che entro il **31 dicembre 2024** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione): nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a **1 milione di €**;
- per gli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2025** e fino al **31 dicembre 2025** (o entro il termine del **30 giugno 2026** a condizione che entro il **31 dicembre 2025** il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di

acquisizione): nella misura del **10%** del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a **1 milione di €**.

Nella seguente tabella riepiloghiamo la disciplina relativa al credito d'imposta, così come modificata dalla Legge di bilancio 2022.

Credito d'imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla Legge di bilancio 2017)		
Periodo	Livello di spesa (€)	Credito d'imposta
1 gennaio 2022-31 dicembre 2022	Fino a 2,5 milioni	40% del costo
1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022	Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni	20% del costo
1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022	Oltre i 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)	10% del costo
Dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025	Fino a 2,5 milioni	20% del costo
	Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni	10% del costo
	Oltre i 10 milioni (fino a 20 milioni massimo)	5% del costo
Credito d'imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali "Industria 4.0" (allegato B annesso alla Legge di bilancio 2017)		
Periodo	Livello di spesa (€)	Credito d'imposta
Dal 26 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023	1 milione	20% del costo
1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024	1 milione	15% del costo
1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025	1 milione	10% del costo

A livello operativo, si ricorda che il **credito d'imposta**:

- **non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU**, pari a 250.000,00 €, né al **limite generale annuale di compensazione nel modello F24**, pari a 700.000,00 € (**aumentato da questa stessa legge di Bilancio a 2.000.000 €**);
- non è soggetto al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 €;

- **non concorre** alla **formazione del reddito** nonché della **base imponibile** dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR;
- è cumulabile con le **altre agevolazioni** che abbiano ad **oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

La normativa prevede altresì la necessità di conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione** idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Oltre a ciò, nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati occorre indicare il riferimento all'acquisto di “Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1 c. 1054-1058 L. 178/2020”. In caso di mancata indicazione della dicitura in fattura per le fatture cartacee il riferimento normativo può essere riportato dall'acquirente sull'**originale** di ogni **fattura**, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro. Viceversa, in caso di emissione delle **fatture elettroniche**, il beneficiario, in alternativa, può:

- stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile;
- realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

Inoltre, con riferimento ai **beni 4.0**, le imprese sono tenute a produrre una **perizia tecnica** semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:

- possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se il **costo unitario di acquisizione dei beni non è superiore a 300.000 €**, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione** resa dal **legale rappresentante** ai sensi del DPR 445/2000.

Infine si ricorda che, con riferimento ai beni strumentali nuovi 4.0, è previsto l'invio di un'apposita **comunicazione** al **Mise** mediante apposito modello (il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ed inviato tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it).

Proroga benefici acquisto prima casa Under 36

-

Era stato pensato per agevolare l'autonomia abitativa dei giovani con scadenza al 30 giugno 2022, ora il **Bonus prima casa under 36** sarà prorogato fino al **31 dicembre 2022** con la **Legge di bilancio**. Nel Bonus, vengono incluse delle **agevolazioni fiscali** in materia di **imposte indirette** per l'acquisto della **prima casa**.

Inoltre, la garanzia dello **Stato** copre fino all'**80%** per un **mutuo agevolato** fino a **250mila euro** destinato all'acquisto della prima casa.

Infine, sostituisce la presenza di **altri garanti** nella firma del contratto di mutuo.

I **costi dei contratti preliminari** per la compravendita dell'immobile (oggetto di agevolazione) non saranno coperti dalle agevolazioni del bonus, fatta esclusione per gli immobili acquistati all'**asta**. Per la stipula del **contratto definitivo** di compravendita è possibile presentare **istanza di rimborso** per il recupero di acconti e caparra.

Per le compravendite **non soggette a IVA**, l'agevolazione prevede un **esonero** dal pagamento dell'**imposta di registro, ipotecaria e catastale**.

Per le compravendite soggette a IVA, oltre a non dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, la norma riconosce l'accredito di un **credito di imposta** della stessa somma **dell'IVA corrisposta al venditore**.

All'interno dei benefit del bonus prima casa under 36 è necessario menzionare anche **l'esenzione dell'imposta sostitutiva**, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e dell'**imposta di bollo**.

Per poter usufruire del Bonus prima casa under 36 **è necessario**:

- avere o stabilire la propria residenza, entro **18 mesi** dall'acquisto, nel **comune** in cui si trova l'immobile;
- dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione **nel territorio del Comune** in cui è situato l'immobile da acquistare;
- dichiarare nell'atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, **su tutto il territorio nazionale**, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, **anche dal coniuge**;
- in caso contrario, è necessario **vendere l'immobile** posseduto entro **un anno** dalla data del nuovo acquisto.

L'agevolazione spetta ai giovani che non hanno ancora compiuto **36 anni di età** nell'anno in cui l'atto è stato stipulato (in questo caso, per tutto il 2022) e che hanno un indicatore **Isee** non superiore ai **40.000 euro annui**. Il Bonus verrà applicato a tutte le compravendite comprese nel periodo tra il **26 maggio 2021** e il **31 dicembre 2022**.